



# **COMUNE DI LEGNARO**

**(Provincia di Padova)**

## **R E G O L A M E N T O**

**DI AUTOTUTELA**

**IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI**

**\*\*\*\*\* 0 \*\*\*\*\***

**Articolo 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.
2. Il potere di autotutela può esercitarsi nei confronti dei seguenti provvedimenti:
  - Avvisi di liquidazione (atti di contestazione, atti di irrogazione immediata)
  - Avvisi di accertamento (atti di contestazione, atti di irrogazione immediata)
  - Avvisi di irrogazione di pene pecuniarie
  - Diniego di rimborsi
  - Diniego di agevolazioni.
3. Il provvedimento che dispone l'annullamento, la revoca o la rinuncia all'imposizione o tassazione deve essere motivato sotto il profilo del pubblico interesse, dell'economicità e dell'economia processuale.

**Articolo 2**  
**ANNULLAMENTO E REVOCA D'UFFICIO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO**

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente, per cui si voglia estinguerne totalmente o parzialmente l'effetto.
2. L'annullamento è quindi la possibilità riconosciuta all'Ente di ritirare un atto amministrativo illegittimo, con efficacia retroattiva, ossia dalla data della sua emanazione, con conseguente eliminazione dell'efficacia e della rilevanza dell'atto, sia totale che parziale.
3. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento da parte dell'Ente che provvede a ritirare un provvedimento amministrativo inopportuno operando pertanto con efficacia non retroattiva; gli effetti dell'atto revocato cessano dal momento dell'operatività della revoca, mentre rimangono in essere gli effetti già prodotti in precedenza.
4. I presupposti sui quali si basa l'istituto di cui al comma precedente sono:
  - a) l'esistenza di un interesse pubblico esternato attraverso una congrua motivazione;
  - b) la mancanza di rispondenza dell'atto alle reali esigenze pubbliche e pertanto il suo contestuale riesame.

**Articolo 3**  
**IPOTESI DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN**

## **CASO DI AUTOACCERTAMENTO**

1. L'Ente può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione o tassazione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o gravame tributario, quali tra l'altro:
  - a) errore di persona
  - b) evidente errore logico o di calcolo nella liquidazione dell'imposta o della tassa
  - c) errore sul presupposto della tassa o dell'imposta
  - d) doppia imposizione o tassazione
  - e) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza
  - f) prova di pagamenti di imposta o tassa regolarmente eseguiti
  - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati
  - h) errore materiale del contribuente, riconosciuto dall'Ente.
2. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione e tassazione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale.

### **Articolo 4**

#### **CIRCOSTANZE NON OSTATIVE ALL'ANNULLAMENTO**

1. Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:
  - a) la definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;
  - b) la pendenza del giudizio;
  - c) l'assenza di domande o istanze da parte dell'interessato.

### **Articolo 5**

#### **ORGANI COMPETENTI PER L'ESERCIZIO DI ANNULLAMENTO E DI REVOCA D'UFFICIO O DI RINUNCIA AL TRIBUTO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO**

1. Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione o alla tassazione in caso di autoaccertamento, spetta al Funzionario Responsabile che ha emanato l'atto illegittimo ovvero, in via sostitutiva, al Segretario Comunale.

### **Articolo 6**

#### **ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI**

1. Dell'eventuale annullamento, revoca o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva,

all'Ufficio che ha emanato l'atto.

#### **Articolo 7**

### **RICHIESTE DI ANNULLAMENTO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO**

1. Le eventuali richieste di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione o tassazione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate al Funzionario Responsabile e depositate al Protocollo Comunale o inviate a mezzo del Servizio Postale.

#### **Articolo 8**

### **ENTRATA IN VIGORE E VALIDITA'**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito del favorevole esame del Comitato Regionale di Controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.

## INDICE

|  |            |
|--|------------|
| Oggetto del regolamento  | Articolo 1 |
| Annullamento e revoca d'ufficio in caso di autoaccertamento  | Articolo 2 |
| Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento                                  | Articolo 3 |
| Circostanze non ostative all'annullamento  | Articolo 4 |
| Organi competenti per l'esercizio di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia al tributo in caso di autoaccertamento | Articolo 5 |
| Adempimenti degli uffici   | Articolo 6 |
| Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento  | Articolo 7 |
| Entrata in vigore e validità   | Articolo 8 |